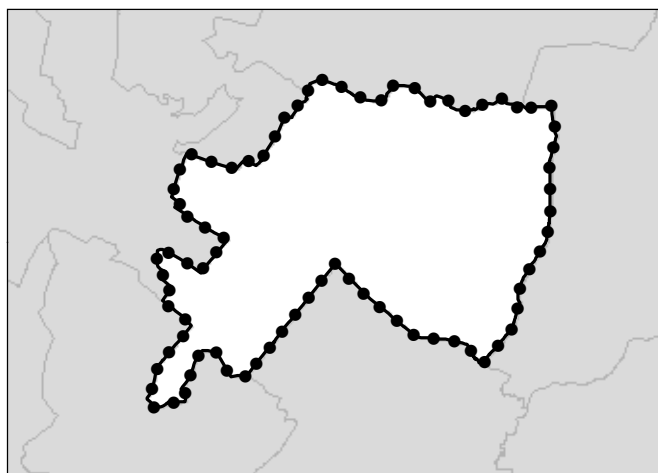




CITTA' DI **NICHELINO**
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



Progetto

**SMA
PROGETTI**

Regolamento "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa e altre attività commerciali e di servizio"
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 1.2.2024

Il Sindaco

Giampiero Tolardo

Il Segretario Comunale

Gianfranco Cotugno

Il Responsabile dell'ufficio Commercio

Gloria Ghibaudo

Data: Gennaio 2024

TITOLO ELABORATO

**CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI
PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
IN SEDE FISSA**

INDICE

Articolo 1 – Definizioni	2
Articolo 2 – Regimi giuridici e modulistica	2
Articolo 4 – Affidamento di reparto	7
Articolo 5 – Sospensione attività, revoca e divieto prosecuzione attività - cessazione	8
Articolo 6 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per gli esercizi di vicinato.	9
Articolo 7 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per gli esercizi di vicinato	10
Articolo 8 – Procedimenti di correlazione per gli esercizi di vicinato – ampliamento o riduzione o altre variazioni	11
Articolo 9 – Norme sul procedimento relativo alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita art. 8 comma 4 D. Lgs. 114/98 s.m.i.	11
Articolo 10 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per le medie strutture di vendita.	12
Articolo 11 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per le medie strutture di vendita.	13
Articolo 12 – Procedimenti di correlazione per le medie strutture di vendita	13
Articolo 13 – Autorizzazioni per grandi strutture di vendita	14
Articolo 14 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per le grandi strutture di vendita.	14
Articolo 15 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per le grandi strutture di vendita.	15
Articolo 16 – Strumenti urbanistici particolareggiati	15
Articolo 17 – Disposizioni comuni	16
Articolo 18 – Proroghe della validità dell'autorizzazione per le medie e per le grandi strutture di vendita.	16
Articolo 19 – Forme particolari di commercio	17
Articolo 20 – Vendita di cose usate, agenzie di affari e noleggio senza conducente	18
Articolo 21 – Superfici di vendita annesse alle attività produttive.	20
Articolo 22 – Vendite di liquidazione	20
Articolo 23 – Comunicazione di avvio del procedimento	21
Articolo 24 – Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento	21
Articolo 25 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza	22
Articolo 26 – Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni.	22
Articolo 27 – Norme finali	22

Articolo 1 – Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme, per

- **“D. Lgs. 114/98”** si intende il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- **“Indirizzi Regionali”** la Delibera del Consiglio Regionale del 29 ottobre 1999, n. 563–13414, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 23 dicembre 2003, n. 347–42514, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 24 marzo 2006, n. 59–10831, modificata e integrata dalla Delibera del Consiglio Regionale del 20 novembre 2012, n. 191–43016, “Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento delle attività commerciali al dettaglio in sede fissa”, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
- **“Criteri”** i criteri relativi all’ adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi;
- **“Norme”** le presenti norme per le procedure di rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita e per le segnalazioni certificate di inizio attività degli esercizi di vicinato;
- **“Tabella A”** l’allegato al D. Lgs. 222 del 25 novembre 2016
- **“altre attività commerciali e di servizio”** tutte le attività economiche regolate da norme speciali quali il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.u.l.p.s), ecc.

Articolo 2 – Regimi giuridici e modulistica

1. I regimi amministrativi a cui sono sottoposte le vicende giuridico amministrative relative agli esercizi di vicinato, alle medie strutture di vendita e alle grandi strutture di vendita, agli altri esercizi commerciali e di servizio, sono disciplinati nella Tabella A allegata al D. Lgs. 222 del 25 novembre 2016, e sono così definiti:

- Autorizzazione o autorizzazione più SCIA, SCIA unica o comunicazione: l’inizio dell’ attività resta subordinato al rilascio di un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso;
- SCIA e SCIA unica: l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata alla data della presentazione della segnalazione al SUAP;
- SCIA condizionata: l’inizio dell’attività resta subordinato al rilascio degli atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive;
- Comunicazione e comunicazione unica: producono effetto con la presentazione al SUAP.

2. Deve essere utilizzata la modulistica unificata e standardizzata, integrata dalla Regione Piemonte con gli specifici adeguamenti regionali, in materia di attività commerciali con specifiche deliberazioni della Giunta Regionale, già disponibili telematicamente nel portale SUAP.

Articolo 3 – Requisito professionale

1. Ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 59/2010 la vendita di prodotti alimentari può essere svolta nel momento in cui il titolare o un suo preposto sia in possesso dei requisiti professionali.
2. Il recesso dell'incarico di soggetto in possesso dei requisiti professionali o la scadenza dello stesso devono essere comunicati al competente Servizio Comunale. La comunicazione di recesso deve contenere la dichiarazione di recesso notificata al titolare dell'esercizio. L'ufficio SUAP che riceve la comunicazione di recesso procede a richiedere la nomina del nuovo preposto al titolare assegnando 10 gg pena la sospensione dell'attività. Decorso 10 gg, senza la comunicazione l'attività di vendita alimentare è sospesa fino alla nomina del nuovo preposto pena l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 22 del D. Lgs 114/98 ed s.m.i. La sostituzione del preposto da parte dell'esercente deve essere comunicata al competente Servizio SUAP. Detta comunicazione deve essere corredata dalla dichiarazione di accettazione dell'incarico del nominato, dai requisiti professionali posseduti e dalla dichiarazione di possesso dei requisiti morali
3. Uno stesso preposto può essere nominato da parte di più società o imprese individuali diverse e da parte delle stesse anche per più punti di vendita, fermo restando che la preposizione all'attività commerciale debba essere effettiva, con i conseguenti poteri e le connesse responsabilità, e non solo nominalistica e limitata strumentalmente alla fase di dimostrazione dei requisiti. Occorre allegare alla SCIA di avvio attività o istanza di autorizzazione la documentazione comprovante la sussistenza di un accordo scritto tra le parti ove il preposto nominato accetta l'incarico e dichiara di possedere i requisiti di cui all'art 71 del D. Lgs 59/2010 e quelli previsti dalle norme sanitarie laddove richiesti. La persona designata quale preposto può non essere necessariamente legata contrattualmente al soggetto titolare dell'autorizzazione e può non essere sempre presente nell'esercizio commerciale. (circolare 3656/c del 19.2.2012). Il preposto è responsabile di eventuali violazioni di norme relative all'esercizio dell'attività commerciale solo nel caso in cui tale responsabile sia, nella specifica norma da applicarsi, riferibile a chi abbia la responsabilità dell'esercizio, a prescindere dalla sua effettiva presenza (risoluzione ministero sviluppo economico n. 3075 del 12.1.2016).
4. Si ritiene valido il requisito professionale posseduto dal preposto che dimostri di aver esercitato l'attività in qualità di dipendente qualificato ai sensi del comma 6, lettera b), dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010. In particolare, la qualifica del lavoratore dipendente deve essere riconosciuta dal contratto collettivo nazionale di riferimento, con particolare riguardo alle declaratorie dei livelli professionali nei quali il personale è inquadrato. I soggetti inquadrati in quei livelli professionali, la cui rispettiva declaratoria richieda almeno il possesso di conoscenze specifiche e tecniche e di conseguenza capacità tecnico-pratiche nello svolgimento

di compiti operativi ed esecutivi, si possono ritenere dipendenti qualificati. A titolo esemplificativo, con riguardo ai due contratti collettivi nazionali maggiormente significativi nell'ambito del settore terziario, ovvero il "C.C.N.L. per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa" e il "C.C.N.L. per i dipendenti del turismo e pubblici esercizi", si considerano in possesso della qualificazione professionale in questione i soggetti che hanno prestato la propria opera in qualità di dipendenti qualificati, addetti alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, inquadrati almeno al QUARTO LIVELLO di entrambi i citati contratti. L'esperienza professionale deve essere stata svolta presso imprese operanti nel capo del settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande. Sempre a titolo esemplificativo, con riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro AREA ALIMENTAZIONE-PANIFICAZIONE, si evidenzia che lo stesso si applica sia ai lavoratori dipendenti delle imprese artigiane del SETTORE ALIMENTARE che a quelli dipendenti da imprese del SETTORE PANIFICAZIONE. Non essendo prevista una specifica distinzione del personale a seconda della tipologia di attività lavorativa eseguita, il possesso della qualificazione professionale può essere riconosciuto solo nel caso in cui sia stata svolta un'attività effettivamente di produzione e manipolazione di alimenti e solo per quei lavoratori inquadrati almeno a partire dal quarto livello professionale. Laddove l'esercizio come dipendente qualificato sia stato comunque svolto, pur con un inquadramento inferiore al quarto livello professionale, occorre allegare alla nomina una dichiarazione del datore di lavoro dove risultano le mansioni qualificanti svolte con riferimento alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti.

Articolo 4 – Variazioni delle attività commerciali

1. La variazione del rappresentante, dei soci amministratori e di altre vicende giuridiche relative alla società, sono soggette a comunicazione da presentare in via telematica al SUAP del comune. La variazione dovrà essere corredata da aggiornamento della notifica sanitaria laddove previsto.
2. L' ampliamento o riduzione della superficie di vendita o altre modifiche che non comportano aumento di superficie lordo di pavimento possono essere effettuate previa presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività con cui si attesta il rispetto delle norme igienico-sanitarie e il rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Edilizio della Città

Articolo 5 – Subingresso

1. La SCIA di subingresso deve essere presentata entro 60gg dalla data di stipula dell'atto notarile. In caso di mancata presentazione della SCIA di subingresso in capo al nuovo titolare si ha la decadenza del titolo autorizzativo come previsto dal

successivo comma 11. E' comunque fatto salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 114/98 art 22 e dalle norme sanitarie in caso di esercizio privo del titolo autorizzativo. Nella SCIA di subingresso dovrà essere nominato anche preposto in possesso dei requisiti professionali e morali.

2. Qualora a decorrere dalla data di cui al precedente comma 1, il subentrante non inizi l'attività entro il termine di mesi dodici dalla stipula dell'atto notarile, come previsto dall'articolo 22 del D. Lgs 114/98 ed s.m.i., decade automaticamente dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di emissione del divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, di revoca dell'autorizzazione risultante in capo al precedente titolare. Il Comune procederà a dare comunicazione dell'intervenuta decadenza all'avente causa ed agli enti di competenza (ASL, Camera Di Commercio, concessionari della riscossione TARI e canone unico, ecc.)
3. Nei casi di subingresso con o senza modifica dei locali o dell'attività svolta, l'inizio dell'attività è subordinato alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, la cui attestazione deve essere effettuata sulla base delle vigenti disposizioni normative. Dovrà essere allegato contemporaneamente anche la variazione della notifica ai fini igienico sanitari e una planimetria con il nuovo layout dell'attività. Analogamente in caso di subingresso con sospensione temporanea dell'attività, ai sensi dell'art 22 del D. Lgs 114/98, da parte del nuovo titolare, la notifica di subingresso sarà accompagnata dalla notifica sanitaria di sospensione. La riattivazione dell'attività dovrà essere comunicata al SUAP del comune.
4. Nel caso di acquisto d'azienda da parte di soggetto non in possesso dei requisiti professionali, l'interessato deve acquisire detti requisiti ovvero nominare un preposto all'attività di vendita alimentare in possesso dei predetti requisiti, ed attivare l'esercizio entro un anno dalla data della stipula dell'atto notarile pena la decadenza dal diritto all'intestazione dell'autorizzazione. La medesima disposizione si applica anche nei casi di acquisto d'azienda a seguito di donazione. L'avente causa comunicherà la sospensione dell'attività contestualmente alla presentazione della SCIA di subingresso.
5. La SCIA di subingresso presentata da parte del subentrante comporta il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa senza necessità da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere al rilascio di una nuova autorizzazione né la necessità da parte del cedente di provvedere alla restituzione del titolo autorizzatorio.
6. E' soggetto a subingresso il caso di scioglimento della società titolare per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, nel termine dei sei mesi. La SCIA di subingresso è presentata, entro il termine dei 6 mesi, dall'unico socio rimasto, comprovata dall'atto notarile di scioglimento della società e prosecuzione in capo al socio rimasto in forma di altra impresa ovvero da domanda di iscrizione dello scioglimento della società alla camera di commercio competente ed iscrizione al registro imprese della nuova impresa in capo al socio rimasto.
7. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio commerciale, gli eredi, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'articolo 71 comma 6 del D. Lgs. 26 marzo 2010 n. 59, come modificato dal Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per mesi 12 dalla morte del titolare in analogia con i termini concessi dall'amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione (circ. n. 3467/c del 28.5.1999 punto 11.2).

8. Decorso il suddetto termine, per poter legittimamente esercitare l'attività, gli eredi devono perfezionare la segnalazione di cui al comma 1 dimostrando l'avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e il possesso dei requisiti. La SCIA di subingresso è effettuata a nome dell'erede ovvero degli eredi che abbiano nominato un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi oppure che abbiano costituito una società.
9. In caso di subingresso per causa di morte del titolare di un esercizio commerciale, gli eredi che non intendano proseguire l'attività del de cuius devono comunicare la sospensione dell'attività e devono cedere l'azienda a terzi entro mesi 12 dalla data di morte del titolare. Decorso tale termine di 12 mesi si ha la decadenza automatica dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, senza necessità di emissione del divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, di revoca dell'autorizzazione. Il Comune procederà a dare comunicazione dell'intervenuta decadenza all'avente causa ed agli enti di competenza (asl, camera di commercio, concessionari della riscossione tari e canone unico)
10. Nel caso in cui il titolare di un esercizio abbia intrapreso l'attività sulla base di un contratto di affitto d'azienda o altro titolo di godimento e diventi proprietario dell'azienda in seguito alla stipula di un nuovo contratto o alla modifica di quello originario, è tenuto a darne comunicazione al Comune.
11. La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un'azienda commerciale di vendita, può iniziare l'attività immediatamente dopo aver presentato al Comune la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.
12. Qualora il richiedente il subingresso non risulti essere in possesso dei previsti requisiti morali e professionali per l'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e dagli articoli 483 e 489 Codice Penale, il procedimento di subingresso è concluso con un provvedimento di divieto di esercizio dell'attività. E' fatto salvo il diritto ad intestarsi l'autorizzazione da parte di terzi che hanno acquistato l'azienda in buona fede ovvero da parte del titolare dell'autorizzazione in caso di affitto d'azienda.
13. A seguito di risoluzione del contratto di affitto d'azienda o acquisto d'azienda con riserva di proprietà, il titolare dell'autorizzazione originaria, è tenuto a presentare la SCIA di subingresso per reintestazione entro i termini di cui al comma 1. Nella SCIA deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti professionali e morali, deve nominare l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali ai sensi art 71 D. Lgs 59/2010.
14. In caso in cui a seguito del subingresso, il titolare non intenda avviare immediatamente l'attività, potrà comunicare contestualmente la sospensione dell'attività fino a mesi 12 pena la decadenza/revoca dall'esercizio attività. Al momento dell'attivazione dell'esercizio dovrà dichiarare il possesso dei requisiti professionali e l'eventuale preposto in possesso dei requisiti professionali ai sensi art 71 D. Lgs 59/2010. La sospensione può essere oggetto di proroga motivata che dovrà essere autorizzata dal dirigente del settore previa opportuna valutazione.
15. Il trasferimento dell'attività in affitto d'azienda o cessione d'azienda deve avvenire con stipula di atto notarile ai sensi dell'art 2556 del codice civile. Non sono ammessi i contratti diversi da quelli stipulati in forma pubblica o per scrittura privata autenticata. Gli possono essere stipulati solo tra ditte iscritte al registro imprese anche come inattive e comunque in possesso di partita IVA attiva.

16. In caso di affitto d'azienda e di cessione d'azienda con riserva di proprietà (detta anche con patto di riservato dominio) ai sensi art 1523 cc , il soggetto titolare e l'affittuario/cessionario sono coobbligati per i debiti tributari esistenti e maturati e sono tenuti a garantire la regolarità ai fini tributi locali dovuti al Comune durante l'esercizio dell'attività. Si applica la procedura prevista dal vigente regolamento comunale di contrasto all'evasione dei tributi locali approvato con DCC n. 42 del 24.5.2022. Tale coobbligazione si applica anche nel caso esercizi commerciali presenti nei centri commerciali.
17. Restano ferme l'applicazione delle procedure di cui al regolamento contrasto evasione tributi locali approvato con DCC n. 42 del 24.5.2022 negli altri casi ivi previsti. I piani di dilazione sono autorizzati per il periodo di durata del contratto di affitto d'azienda o di patto di riserva di proprietà stipulato.
18. Nel caso di scioglimento consensuale anticipato o di risoluzione del contratto di vendita/affitto d'azienda ovvero al termine del rapporto contrattuale di gestione/affitto d'azienda, qualora il proprietario originario intenda contestualmente vendere o affittare l'azienda, l'impresa acquirente/affittuaria può, senza ulteriori adempimenti, presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività per subingresso, purché:
 - attesti il possesso dei requisiti morali e professionali;
 - non sia decorso il termine di mesi 12 e relative proroghe di sospensione attività di cui all'art 22 D. Lgs 114/1998
19. Laddove l'atto di risoluzione o scadenza del contratto di affitto d'azienda o di vendita con riserva di proprietà è contestuale al nuovo atto di cessione o affitto d'azienda, non deve essere presentata la SCIA di subingresso per reintestazione.
20. In caso di contenzioso tra venditore ed acquirente ovvero tra titolare ed affittuario dell'azienda, la Pubblica Amministrazione non può entrare nel merito della controversia e le determinazioni amministrative seguono le decisioni della competente Autorità Giudiziaria adita.
21. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti gli esercizi commerciali del territorio ivi compresi quelli presenti nei centri commerciali

Articolo 4 – Affidamento di reparto

1. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, può affidare tali reparti a terzi perché li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta. L'affidamento di reparto non è configurabile nei casi in cui l'attività principale non sia funzionalmente collegata al reparto oggetto dell'affidamento.
2. L'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento di reparto è subordinato alla presentazione di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività contenente le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti morali e professionali, l'atto di affi-

damento del reparto e la planimetria con il nuovo layout interno, l'adempimento delle norme igienico sanitarie.

Articolo 5 – Sospensione attività, revoca e divieto prosecuzione attività - cessazione

1. Rientrano nei casi di sospensione di cui all'art 22 D. Lgs 114/98 anche le procedure fallimentari in corso fino a chiusura definitiva e altre procedure giudiziarie da valutarsi da parte del dirigente
2. L'inadempienza al versamento dei Tributi Locali (tari, canone unico TOSAP e pubblicità) comporta la sospensione dell'attività fino all'avvenuta regolarizzazione. La disposizione si applica in caso di:
 - a. attività in esercizio;
 - b. Subingresso per cessione d'azienda, per conferimento aziendale, fusione, incorporazione e altri casi simili;
 - c. Subingresso per affitto d'azienda;
 - d. Nuove aperture attività in capo ad aziende o società ove il titolare o i soci amministratori hanno morosità pendenti nei confronti del comune di Nichelino;
 - e. Stesse casistiche di cui sopra in caso di attività commerciali presenti nei centri commerciali;
 - f. Altri casi previsti dal regolamento comunale di contrasto all'evasione dei tributi locali.
3. Nei casi di cui al punto b) sono coobbligati sia il cedente sia l'acquirente. Laddove si tratti di cessione d'azienda con riserva di proprietà o patto di riservato dominio, ai sensi dell'art 1523 cc, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Sono pertanto entrambi coobbligati in caso di morosità pendenti alla stipula del contratto. Nei casi di cui al punto c) l'affittante e l'affittuario, in quanto titolari dell'autorizzazione, sono entrambi coobbligati in caso di morosità pendenti alla chiusura del contratto di affitto d'azienda.
4. In caso di morosità pendenti si applica quanto previsto dal vigente regolamento comunale di contrasto all'evasione approvato con DCC n. 42 del 24.5.2022. In caso di vendita con riserva di proprietà o patto di riservato dominio e di affitto d'azienda, i piani di dilazione approvati non potranno avere durata superiore a quella prevista nel contratto di cessione d'azienda o affitto d'azienda per il versamento dell'ultima rata.
5. Il periodo di sospensione non può essere in ogni caso superiore a mesi tre. Decorso tale periodo, in caso di inottemperanza, si procede a dichiarare la decadenza/revoca/ divieto di prosecuzione dell'attività di vendita.
6. La comunicazione di cessazione attività va presentata entro 30gg al SUAP del comune con la relativa notifica sanitaria.
7. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione e conseguente diritto di esercitare l'attività i seguenti casi:

- a. qualora l'attività non venga iniziata nel termine di mesi dodici dalla data di rilascio dell'autorizzazione o presentazione della SCIA di avvio attività, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b. qualora venga sospesa l'attività, già iniziata, per un periodo superiore a dodici mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - c. per la perdita dei requisiti morali e/o professionali fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento;
 - d. qualora, in caso di subingresso per atto fra vivi, il cessionario non avvii l'attività entro mesi dodici dalla data di efficacia dell'atto di trasferimento della proprietà o della gestione d'azienda, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - e. qualora, in caso di subingresso per causa di morte, l'erede che ha proseguito l'attività a nome del de cuius, non consegua i requisiti per l'esercizio dell'attività entro mesi 12 dalla data della morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - f. qualora, in caso di subingresso per causa di morte l'erede che ai sensi del presente regolamento, abbia sospeso l'attività, non abbia ceduto l'azienda a terzi entro il termine di mesi 12 dalla morte del titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - g. in caso di inottemperanza al versamento dei tributi locali al termine del periodo di sospensione di mesi tre;
 - h. negli altri casi previsti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.
8. Oltre alle sanzioni previste dall'art 22 del D. Lgs 114/98, alle violazioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
9. Oltre ai casi di divieto di prosecuzione dell'attività previsti all'articolo 22 del D. Lgs 114/1998 è altresì disposto il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a SCIA, per motivi di pubblico interesse, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio commerciale, le norme del presente provvedimento.

Articolo 6 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per gli esercizi di vicinato.

1. Nei casi in cui la Tabella A e/o gli Indirizzi regionali prevedono la presentazione della SCIA, l'amministrazione competente a cui il SUAP ha inoltrato la pratica, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, procede all'istruttoria e adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
2. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure di conformazione ovvero di osservazioni da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.

3. Con atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa fino al termine massimo di mesi 3.
4. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo comma, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure di conformità ovvero presenta delle osservazioni.
5. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso il termine di cui al c. 4, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
6. Se sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA al SUAP che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis della L. 241/90 s.m.i., di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
7. Nei casi di cui al comma 1 e comma 2, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione al SUAP.
8. Se la SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP la relativa istanza. In tali casi, deve essere convocata una Conferenza di Servizi. L'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il SUAP dà comunicazione all'interessato.

Articolo 7 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per gli esercizi di vicinato

1. Nei casi in cui la tabella A prevede l'utilizzo della comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione al SUAP.
2. Se sono richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione al SUAP.
3. Le attivazioni, variazioni, subingressi, trasferimenti degli esercizi di vicinato all'interno dei centri commerciali è soggetto a presentazione di SCIA tramite il portale SUAP del comune. Non è ammesso il trasferimento degli esercizi fuori dai centri commerciali.

Articolo 8 – Procedimenti di correlazione per gli esercizi di vicinato – ampliamento o riduzione o altre variazioni

1. Il procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 114/98 non è obbligatorio che sia contestuale a quelli abilitativi di carattere urbanistico – edilizio, sempre che vengano rispettate le condizioni di cui al successivo comma.
2. Nel caso in cui l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di un esercizio di vicinato, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la realizzazione di opere edilizie soggette a titoli abilitativi, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 114/98 va presentata nel momento in cui sia possibile dichiarare la conformità urbanistica ed edilizia dei locali.

Articolo 9 – Norme sul procedimento relativo alle autorizzazioni per le medie strutture di vendita art. 8 comma 4 D. Lgs. 114/98 s.m.i.

1. Le istanze per ottenere l'autorizzazione per una media struttura di vendita, per i casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento su domanda degli Uffici competenti, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
3. Terminata la fase istruttoria, il Responsabile del procedimento, entro in termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda, termine non comprensivo di eventuali sospensioni per richiesta di integrazioni, rilascia l'autorizzazione o comunica il provvedimento di diniego.
4. E' prevista la formazione del silenzio assenso.
5. Nel caso in cui le istanze presentate per l'attivazione o l'ampliamento di una media struttura di vendita richiedano l'applicazione dell'art. 16 degli Indirizzi regionali in quanto riguardanti una superficie di vendita superiore a quanto indicato nella tabella di compatibilità di cui all'art. 13 delle Norme di Attuazione dei Criteri di programmazione, si applicano i criteri di valutazione delle esternalità negative in conformità dei contenuti definiti con la apposita deliberazione della Giunta Comunale.
6. Ove per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 relative alla Conferenza di Servizi.

Articolo 10 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per le medie strutture di vendita.

1. Nei casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali o dalla Tabella A in cui è prevista la presentazione della SCIA, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, procede all'istruttoria e adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa.
2. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure di conformazione ovvero di osservazioni da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
3. Con atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa fino al termine massimo di mesi 3.
4. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo comma, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure di conformazione ovvero presenta delle osservazioni.
5. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso il termine di cui al c. 4, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
6. Se sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA al SUAP che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis della L. 241/90 s.m.i., di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
7. Nei casi di cui al comma 1 e comma 2, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione al SUAP.
8. Se la SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP la relativa istanza. In tali casi, deve essere convocata una Conferenza di Servizi. L'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il SUAP dà comunicazione all'interessato.

Articolo 11 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per le medie strutture di vendita.

1. Nei casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali o dalla Tabella A prevedono l'utilizzo della comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione al SUAP.
2. Se sono richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione al SUAP.

Articolo 12 – Procedimenti di correlazione per le medie strutture di vendita

1. Ai sensi del disposto dell'art. 26 commi 6 e seguenti della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i., seguendo il principio della contestualità con le autorizzazioni commerciali secondo quanto indicato dal D. Lgs. 114/98, e di quanto stabilito nell'Allegato alla Delibera della giunta Regionale del 31 gennaio 2005, n. 64 – 14903, punto 4, il rilascio dell'autorizzazione commerciale all'apertura, al trasferimento di sede e alla variazione della superficie di vendita di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, e del titolo abilitativo edilizio deve avvenire contestualmente nel caso di interventi con superficie lorda di calpestio inferiore a 4.000 mq. e superficie di vendita non superiore a 2.500 mq; negli altri casi il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione regionale oltre che degli atti di assenso di natura urbanistica secondo le disposizioni di cui all'art. 26.
2. Nel caso in cui l'apertura, il trasferimento di sede, la variazione della superficie di vendita di una media struttura di vendita, conforme alla normativa urbanistica comunale, comporti la richiesta di pratiche edilizie, alla richiesta di autorizzazione commerciale di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 114/98 o di segnalazione certificata di inizio attività, va allegata la documentazione per ottenere i titoli necessari di tipo urbanistico e edilizio in base alla vigente legislazione.
3. Nel caso in cui la autorizzazione commerciale per l'apertura, il trasferimento di sede e la variazione della superficie di vendita di una media struttura sia richiesta in locali o aree oggetto dell'applicazione della legge 106/2011, il procedimento amministrativo relativo al rilascio della autorizzazione è subordinato alla approvazione della delibera del Consiglio Comunale prevista per l'applicazione della citata legge.
4. In nessun caso il rilascio dell'autorizzazione commerciale all'apertura, al trasferimento di sede e alla variazione della superficie di vendita di una media struttura deve essere subordinata al rilascio del certificato di agibilità o di collaudo delle opere richieste.
5. L'inizio dell'attività commerciale non potrà comunque avvenire prima del rilascio del certificato di agibilità o di eventuale collaudo delle opere richieste (es. parcheggio, viabilità ecc.) con esclusione delle opere di urbanizzazione da realizzare a scomputo oneri secondo convenzione edilizia ai sensi art 49 della LR 56/77.

Articolo 13 – Autorizzazioni per grandi strutture di vendita

1. Le istanze per ottenere l'autorizzazione per una grande struttura di vendita, per i casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali, sono presentate al SUAP secondo i disposti di cui all'allegato A alla DGR 1/3/2000 n. 43-19533.
2. In relazione alle disposizioni concernenti il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, approvate con Deliberazione della Giunta regionale del 1 marzo 2000, n. 43-19533, le medesime s'intendono qui richiamate per far parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. In caso di centri commerciali di grande dimensione, il comune provvede al rilascio della autorizzazione, sulla base della deliberazione della Conferenza di Servizi in sede regionale, entro il 30 giorno dalla data della deliberazione medesima.

Articolo 14 – Norme sul procedimento relativo alle segnalazioni certificate di inizio attività per le grandi strutture di vendita.

1. Nei casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali o dalla Tabella A in cui è prevista la presentazione della SCIA, l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
2. Se sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA al SUAP che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis della L. 241/90 s.m.i., di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nei casi di cui al comma 1 e comma 2, l'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione al SUAP.

4. Se la SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta al SUAP la relativa istanza. In tali casi, deve essere convocata una Conferenza di Servizi. L'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui il SUAP dà comunicazione all'interessato.

Articolo 15 – Norme sul procedimento relativo alle comunicazioni per le grandi strutture di vendita.

1. Nei casi stabiliti dall'art. 15 degli Indirizzi Regionali o dalla Tabella A che prevedono l'utilizzo della comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione al SUAP.
2. Se sono richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione al SUAP.

Articolo 16 – Strumenti urbanistici particolareggiati

1. Nel caso in cui l'intervento edilizio a destinazione commerciale necessiti di preventivo Strumento Urbanistico Esecutivo (P.P., P.E.E.P., P. di R., P.E.C., P.I.R.U., ecc.), oltre alla documentazione richiesta per l'esame dello stesso, è necessario presentare da parte dell'interessato una relazione che dimostri la compatibilità delle tipologie distributive previste rispetto alla specifica programmazione comunale e regionale.
2. La richiesta di autorizzazione per l'apertura di medie o grandi strutture di vendita previste dai suddetti Strumenti Urbanistici Esecutivi potrà essere presentata solo dopo la approvazione dello strumento stesso.
3. Nel caso in cui la autorizzazione commerciale per l'apertura, il trasferimento di sede e la variazione della superficie di vendita di una grande struttura sia richiesta in locali o aree oggetto dell'applicazione della legge 106/2011, la presentazione della domanda relativa al rilascio della autorizzazione è subordinata all'approvazione della delibera del Consiglio Comunale prevista per il cambio di destinazione d'uso.

Articolo 17 – Disposizioni comuni

1. La correlazione dei procedimenti urbanistico – edilizi e commerciali, di cui alle presenti norme, comporta necessariamente che il permesso a costruire o l' autorizzazione edilizia per la realizzazione di opere dirette all'apertura, al trasferimento di sede, alla variazione della superficie di vendita, alla modifica o all'aggiunta di un settore merceologico di una media o grande struttura, non possa mai essere rilasciato prima di quella commerciale, bensì contestualmente, ovvero nei casi espressamente previsti per le grandi strutture, successivamente.
2. La modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali insieme agli allegati previsti dalla normativa deve essere presentata attraverso la modalità telematica adottata dal SUAP.
3. In caso di vendita di prodotti alimentari, il possesso dei requisiti professionali è richiesto al titolare dell'impresa individuale o al legale rappresentante della società oppure ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale.
4. Nel caso in cui la istanza presentata riguardi un centro commerciale di medie o di grande dimensione, identificato ai sensi dell'art. 6 degli Indirizzi regionali, il soggetto richiedente può essere un promotore che, ai soli fini della presentazione della domanda stessa, può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 59/2010. Prima del rilascio dell'autorizzazione, è possibile sostituire il soggetto promotore richiedente con altro o altri da lui indicati, che possiedano i necessari requisiti, senza che questo costituisca subingresso.
5. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, la compatibilità urbanistico edilizia dei locali ed i criteri commerciali approvati (art 6 della LR 28/1999)
6. L'aggiunta di settore alimentare o extralimentare interno a media struttura o grande struttura di vendita, ai sensi art 7 della DCR 563/99 e s.m.i. e nel limite del 20% della superficie di vendita, fermo restando il limite massimo della superficie dell'esercizio di vicinato di mq 250, è ricavata nella superficie di vendita autorizzata dell'esercizio ed è soggetta a presentazione di comunicazione tramite il portale SUAP del comune.

Articolo 18 – Proroghe della validità dell'autorizzazione per le medie e per le grandi strutture di vendita.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 114/98, la proroga del termine per l'attivazione di una media o grande struttura di vendita deve essere richiesta con istanza in bollo che deve pervenire al SUAP, utilizzando la modalità telematica adottata dallo stesso, entro e non oltre un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione in caso di medie strutture e di due anni in caso di grandi strutture.

2. Non si terrà conto di altre o diverse modalità di invio dell'istanza.
3. La richiesta di proroga deve contenere la motivazione del ritardo, che non deve essere comunque imputabile al soggetto interessato, e deve essere debitamente documentata sotto l'aspetto tecnico, se necessario.
4. Il responsabile del Procedimento sentiti gli uffici e i servizi interessati deve fornire risposta all'interessato, indicando i motivi che la sorreggono ed il termine per l'attivazione dell'esercizio.

Articolo 19 – Forme particolari di commercio

1. Le erboristerie, nel caso in cui vendano prodotti alimentari, sono da considerarsi esercizi di carattere misto e, pertanto, il soggetto che intenda esercitare la suddetta attività deve essere in possesso del requisito professionale previsto per il commercio dei generi alimentari.
2. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o di distribuzione di carburanti e non può essere ceduta o comunque trasferita separatamente dall'attività principale alla quale inerisce. E' consentita la vendita dei cosiddetti pastigliaggi (caramelle, bottiglie di acqua confezionate, bibite confezionate, snack, esclusi il latte e prodotti similari) con la sola presentazione della notifica sanitaria senza la nomina del preposto alla vendita in possesso dei requisiti professionali.
3. Le attività di vendita di giornali e riviste rimangono assoggettate alla normativa di settore che fa capo al D. Lgs. 170/2001 s.m.i. E' consentita la vendita dei cosiddetti pastigliaggi (caramelle, bottiglie di acqua confezionate, bibite confezionate, snack, esclusi il latte e prodotti similari) con la sola presentazione della notifica sanitaria senza la nomina del preposto alla vendita in possesso dei requisiti professionali (art 5 c. 6bis LR 28/1999).
4. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito degli stessi organizzato dal venditore a fini di promuovere i prodotti posti in vendita nell'esercizio.
5. Nei casi di vendita:
 - vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione, di cui all' articolo 18 del D. Lgs. 114/1998;
 - vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all' articolo 19 del D. Lgs. 114/1998

quando l'attività è accessoria ad altra tipologia di vendita (vicinato, media struttura, grande struttura, distributori automatici, spacci interni), non è richiesta la presentazione di una SCIA di avvio attività oltre a quella prevista per l'attività di vendita principale (punti 1.11.4 e 1.12.5 dell'allegato A del D. Lgs. 222/2016).
6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti, dei quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto e moto, legnami, materia-

li/attrezzature per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente, ancorché comunicante con essa, deve essere separata e distinta da pareti continue di altezza non inferiore a mt 2 e si può destinare a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione e la registrazione presso l'Agenzia delle entrate di un atto di impegno d'obbligo tra comune e operatore, che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 114/1998 e nel quale, oltre alla delimitazione della superficie di vendita, è precisata, senza possibilità di deroghe, la composizione delle merceologie di offerta. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che espongono merci ingombranti è calcolata al netto della superficie espositiva. La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili; l'area di vendita è da essa separata e distinta da pareti continue.

7. In caso di installazione giochi leciti art 110 TULPS, all'interno degli esercizi consentiti dalla legge, occorre disporre della licenza di cui all'art. 86 del TULPS e presentare la comunicazione al SUAP ai fini verifica rispetto della legge regionale ludopatia (lr 19 del 15.7.2021).
8. Sono soggette a presentazione comunicazione al SUAP l'apertura di attività del benessere – olistiche (massaggi del benessere, shiatsu, riflessologia, osteopatia, ...) ai fini verifica rispetto destinazione d'uso dei locali, rispetto norme igienico sanitarie, barriere architettoniche, criteri legge n. 4/2013.
9. Sono soggette a presentazione di comunicazione al SUAP l'apertura di attività di personal trainer, impianti sportivi e palestre ai fini di quanto previsto dalla lr 23 del 1.10.2020 (in particolare con riferimento ad art. 2 ed art. 9) e di quanto previsto dalla lr 22 del 15.12.2022 art 2.

Articolo 20 – Vendita di cose usate, agenzie di affari e noleggio senza conducente

1. Nel caso di vendita di cose usate (settore non alimentare), la segnalazione al SUAP (di avvio attività, trasferimento, variazione, subingresso) deve contenere l'indicazione nell'oggetto "attività di vendita di usati".
2. alla SCIA devono essere allegati:
 - il possesso di un deposito in regola con la disciplina urbanistico edilizia (esclusi i box e rimesse accessori alla residenza ovvero parcheggi su area pubblica); laddove richiesto deve essere in regola con la normativa prevenzione incendi;
 - dichiarazione ai sensi dell'art 16 del T.U.L.P.S.;
 - richiesta di vidimazione del registro dei beni usati ai sensi art 128 del TULPS. E' esclusa la presentazione della dichiarazione di auto vidimazione del registro;
 - dichiarazione se trattasi beni di modico valore inferiore ad € 150,00 per unità.
3. La mancata presentazione del registro dei beni usati entro 3 mesi dalla presentazione della SCIA di avvio attività di vendita beni usati, costituisce causa di decadenza

za/divieto di prosecuzione automatica dell'attività di vendita beni usati. L'ufficio competente procederà a darne comunicazione all'interessato.

4. Sono esclusi dalla presentazione del registro di cui all'art 128 del TULPS prive di valore o di valore esiguo (art 247 del RD 635/1940) non superiore ad € 150,00 per ogni unità.
5. Nel caso di esercizio di agenzia d'affari, la scia di avvio attività/variazione deve essere presentata tramite il portale SUAP del comune al SUAP e deve contenere l'indicazione nell'oggetto "attività di agenzia d'affari di"; alla scia devono essere allegati:
 - il possesso di un deposito in regola con la disciplina urbanistico edilizia (esclusi i box e rimesse accessori alla residenza ovvero park su area pubblica); laddove richiesto deve essere in regola con la normativa prevenzione incendi; tale indicazione è obbligatoria in caso di vendita veicoli usati;
 - dichiarazione ai sensi dell'art 16 del T.U.L.P.S.;
 - richiesta di vidimazione del registro degli affari ai sensi art 120 del TULPS. E' esclusa la presentazione della dichiarazione di autovidimazione del registro degli affari;
 - Richiesta vidimazione del tariffario delle operazioni. Tale tabella dovrà essere affissa nell'esercizio in modo ben visibile e/o pubblicata nel sito on line.
6. La mancata presentazione del registro degli affari entro 3 mesi dalla presentazione della scia di avvio agenzia d'affari, costituisce causa di decadenza/divieto di prosecuzione automatica dell'attività (art 99 TULPS). L'ufficio competente procederà a darne comunicazione all'interessato.
7. L'attività di agenzia d'affari non può essere sospesa per un periodo superiore a mesi 3 (art 99 TULPS) decorsi i quali si ha la decadenza/divieto di prosecuzione automatica dell'attività di agenzia d'affari. L'ufficio competente procederà a darne comunicazione all'interessato.
8. In allegato alla SCIA di avvio attività di noleggio senza conducente ai sensi del Dpr 481/2001 ed s.m.i., occorre:
 - indicare la targa del mezzo/i destinati all'attività;
 - laddove siano utilizzati mezzi acquisiti con contratti di leasing o noleggio lungo termine, occorre allegare copia del contratto stipulato;
 - la mancata indicazione del mezzo/i destinati all'attività entro 60 giorni dalla presentazione della Scia di avvio attività costituisce causa di decadenza/divieto di prosecuzione automatica dell'attività di noleggio. L'ufficio competente procederà a darne comunicazione all'interessato.
9. La sospensione dell'esercizio di vendita di beni usati e di noleggio senza conducente non può superare i mesi 12, previa comunicazione al SUAP del comune. Decorso il periodo di sospensione senza comunicazione di ripresa attività si ha la decadenza/divieto di prosecuzione automatica dell'attività di agenzia d'affari. L'ufficio competente procederà a darne comunicazione all'interessato.

Articolo 21 – Superfici di vendita annesse alle attività produttive.

1. Gli esercizi di vicinato, così come definiti al sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 114/98 e s.m.i., possono insediarsi su tutto il territorio comunale nel rispetto delle destinazioni d'uso stabilite dal P.R.G.C.
2. Nelle zone in cui il P.R.G.C. assegna la destinazione produttiva, in conformità con quanto disposto dall'articolo 5, comma 5, degli Indirizzi Regionali, è consentita la vendita dei soli prodotti oggetto della attività produttiva, industriale o artigianale, su di una superficie di vendita non superiore ai 250 mq, ricavata, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione, presentando una apposita planimetria della superficie destinata alla vendita al dettaglio.
3. Nel caso di vendita nei locali di produzione da parte di aziende produttrici o artigianali o di commercio all'ingrosso (a esclusione dei cash & carry) di cui al comma precedente, non è necessario procedere al cambio di destinazione d'uso da industriale/ artigianale a commerciale dello spazio destinato alla vendita al dettaglio.
4. L'avvio di attività produttive, per ciascuna unità, è soggetto a comunicazione di avvio attività da presentare tramite il portale SUAP del comune con allegato le seguenti documentazioni:
 - dichiarazione se soggetto alle disposizioni antincendio previste dal dpr 151/2011 redatta da tecnico abilitato;
 - dichiarazione se soggetto alle autorizzazioni per emissioni in atmosfera, scarichi fognari. In tale caso occorre presentare le istanze previste dal D. Lgs 152/2006;
 - valutazione di impatto acustico;
 - notifica ai sensi art 67 del D. Lgs 81/2008 laddove previsto;
 - eventuale comunicazione di azienda insalubre
 - planimetria dei locali al fine della verifica della superficie di vendita.

Articolo 22 – Vendite di liquidazione

1. La durata delle vendite di liquidazione è fissata fino ad un massimo di mesi 3.
2. La comunicazione di effettuazione delle vendite di liquidazione va presentata al comune 20 gg prima della data di effettivo inizio.

Articolo 23 – Comunicazione di avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo successivo, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

Articolo 24 – Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
 - c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3 deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
 - c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;
 - d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Articolo 25 – Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere adottati tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.

Articolo 26 – Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni.

1. Dell'avvenuta presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni è rilasciata immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le informazioni di cui all'articolo 19, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 18. Nel caso di presentazione di istanze convergenti si farà riferimento alla data-ora di ricevimento della PEC e/o dell'istanza nel sistema telematico del SUAP. Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti solo nel caso in cui sia rilasciata la ricevuta di avvenuta consegna.
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli articoli 19, comma 3, e 20, comma 1 della legge 241/90 e s.m.i., decorrono dal ricevimento dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Articolo 27 – Norme finali

1. Per quanto non espresso nelle presenti Norme si applicano, per quanto compatibile, gli Indirizzi regionali, la L. R. 28/99 e s.m.i., il D. Lgs. 114/98 e s.m.i., la L. 241/90 e s.m.i., il D.P.R. 160/10 e s.m.i. e il D. Lgs. 222/16 e il D. Lgs 184/2006.